

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

in esito all'istruttoria espletata dal Servizio Avvocatura, premesso che:

- il dott. A. B. (matr. 364), già dipendente di codesto Ente Locale con qualifica di Comandante p.t. Polizia Locale, con nota prot. n. 100415 del 23-10-2018 ha comunicato il nominativo del difensore di fiducia scelto per l'assistenza legale nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativo-contabile n. 70927- Vertenza n. 2007/00974/CNF, individuandolo nella persona dell'Avv. Russo Giuseppe del Foro di Napoli, con studio in Napoli alla Via Cesaro Console n. 3;
- con successiva nota di riscontro del 21/12/18 Prot. n. 123306 la Dirigente del Settore AA.II chiedeva l'integrazione della documentazione già trasmessa con l'inoltro dell'atto di citazione a comparire notificato dalla Corte dei Conti in relazione alla vertenza di che trattasi;
- la predetta comunicazione è stata eseguita dal dott. A.B. (matr. 364), ai sensi della vigente normativa, anche al fine di acquisire il gradimento dell'Amministrazione sulla nomina del difensore e per essere il dipendente interessato tenuto indenne dalle spese legali, ove il giudizio si concluda con il proscioglimento definitivo e pieno dei reati a lui ascritti, al fine di escludere ogni profilo di responsabilità del dipendente e situazioni di conflitto di interessi con l'ente;
- Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i., ha disposto (con l'art. 10-bis, comma 10) che "Le disposizioni dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20/12/96, n. 639, e dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 2503/97, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 2305/97, n. 135, si interpretano nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c., non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto, fermo restando il parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate all'amministrazione di appartenenza."
- di recente il regolamento delle spese processuali nei giudizi contabili è stato disciplinato dal D.Lgs. n. 174 del 2016 (Codice di giustizia contabile) che, all'art. 31, stabilisce quanto segue:
1. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. 2. Con la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa per accertata insussistenza del danno, ovvero, della violazione di obblighi di servizio, del nesso di causalità, del dolo o della colpa grave, il giudice non può disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa. 3. Il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero quando definisce il giudizio decidendo soltanto questioni pregiudiziali o preliminari. 4. Il giudice, quando pronuncia sulle spese, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento in favore dell'altra parte, o se del caso dello Stato, di una somma equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati. 5. Le spese della sentenza sono liquidate dal funzionario di segreteria con nota in margine alla stessa. 6. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 5, il giudice nel regolare le spese applica gli articoli 92, 93, 94, 96 e 97 del codice di procedura civile.

Considerato che:

- non sussistono elementi per negare il gradimento sulla nomina dell'avvocato conferita da



- summenzionato dipendente comunale;
- nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile, *"incontestabilmente compete al solo giudice contabile disporre in tema di liquidazione delle spese in favore del dipendente assolto nel merito innanzi alla Corte dei conti"* (ex multis cfr. sent. n. 310/13 Sez. giurisd. della Toscana della Corte dei conti). Sul punto cfr. anche Cass. civ., sez. lav., 19/08/13, n. 19195 che recita: *"In caso di proscioglimento del convenuto nel merito in un giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti, spetta solo a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per quest'ultimo di chiedere in separata sede tale liquidazione, neanche in via integrativa di quella operata dal giudice contabile"*. (confermativa in tal senso anche sent. Trib. Bari sez. lav. 12/03/18 n. 948);
 - la copertura della spesa resta subordinata alla condizione che il procedimento si concluda con l'accertamento dell'insussistenza dell'addebito con la formula assolutoria e comunque solo successivamente al passaggio in giudicato della sentenza stessa, sussistendo tutte le altre condizioni di cui all'articolo 67 del D.P.R. n.268/1987, di poi trasposta nella fonte negoziale di comparto, art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000, anche per il personale non dirigente - Regioni ed Autonomie Locali;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000;

Visto il d.lgs. n. 174/2016 (Codice di giustizia contabile) art. 31;

Visto l'art. 3, comma 2-bis del d.l. n. 543/1996;

Visto il D.L. n. 203/2005 art. 10 bis conv. in legge n. 248/2005;

Visto lo Statuto del Comune;

PROPONE DI DELIBERARE

1. prendere atto della nota menzionata in narrativa, con la quale il dott. A.B. (ex matr. 364) ha comunicato la nomina dell' Avv. Giuseppe Russo quale avvocato di fiducia per la difesa ed assistenza nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile n. 70927 (Vertenza n. 2007/00974/CNF) pendente innanzi alla Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Campania;
2. dare atto che tale nominativo è di gradimento anche all'amministrazione comunale;
3. dare atto che in caso di assoluzione con formula piena e liberatoria le spese saranno rimborsate nel rispetto della quantificazione operata dal giudice contabile, salva comunque la definitiva determinazione del relativo ammontare da compiere con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza;
4. subordinare, a termini della vigente normativa, l'assunzione delle spese legali al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio con l'assoluzione con formula *piena*;
5. incaricare il dirigente del settore competente per gli ulteriori adempimenti di legge derivanti dal presente atto;
6. trasmettere copia del presente provvedimento, per opportuna conoscenza, al dipendente interessato.

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali
Dott.ssa Mailyn Flores



[Handwritten signature]

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D. Lgs. N. 267/2000 in merito alla regolarità tecnica del presente atto.



Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali
Dott.ssa Mailyn Flores

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D. Lgs. N. 267/2000 in merito alla regolarità contabile del presente atto.

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari
Dott. Giancarlo d'Alfonso

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta di delibera soprariportata, visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL di cui al D.lgs. n. 267/00, a voti unanimi resi nei modi e forme di legge.
A voti unanimi resi in forma palese

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.

Il Sindaco
Dott. Antonio Poziello



Il Segretario Generale
Dott.ssa Mailyn Flores